



Comunicato Ufficiale n.58 del 13 novembre 2023

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2
2.2.Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	4

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crlnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crlnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 06.11.2023 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 54 del 06.11.2023

Deferimento di:

- A.S.D. Gialeto 1909.

(procedimento prot. 9682/1107 PFI 22-23)

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND la

A.S.D. Gialeto 1909

per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, degli atti posti in essere dal sig. Ulukbekov Eldar, così come descritti nel capo di incolpazione formulato nei confronti di quest'ultimo, relativo alla *"violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 4.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Gialeto 1909, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere"*.

La ASD Gialeto 1909 non è comparsa. Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza della Procura Federale.

Il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità della deferita, ed ha chiesto di infliggere alla A.S.D. Gialeto 1909, la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udite le parti, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva - in fatto e diritto - quanto segue.

Il deferimento della ASD Gialeto 1909 è avvenuto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed in relazione alla *"violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F."* commessa dal sig. Ulukbekov Eldar.

Premesso che, dalla documentazione in atti, risulta palese la violazione commessa da quest'ultimo soggetto, la questione da affrontare è quella della addebitabilità di tale fatto anche alla Società a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero della possibilità che la società di calcio risponda, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo.

Il Tribunale, sul punto, ritiene di non potersi discostare dall'unanime indirizzo interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza sportiva e ordinariamente utilizzato ai fini della valutazione di vicende analoghe a quella per cui si procede (CFA n. 90/2019-2020; da ultimo n. 4/2023-2024).

D'altronde, tale forma di responsabilità trova ampio utilizzo nell'ordinamento sportivo calcistico in ragione di necessità operative ed organizzative: la semplificazione che essa comporta è, infatti, utile a garantire, con tempistiche ragionevoli e compatibili con la prosecuzione delle attività sportive, la risoluzione anche di complesse vicende aventi rilevanza giuridica; ciò anche considerata l'impossibilità *"di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie"* (CGF n.56/2011- 2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018).

Si è d'altronde osservato che tale forma di responsabilità, che si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società alla quale è legato contrattualmente, *“trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva”* (CFA n. 90/2019-2020).

Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere affermata la responsabilità della Società in relazione al fatto contestato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, CGS; e ciò a maggior ragione perché, nel caso in esame, la condotta tenuta dalla ASD Gialetto 1909 non è esente da profili di colpa.

Si è, infatti, in presenza di un omesso controllo da parte della Società sulla dichiarazione del calciatore, che avrebbe potuto essere comunque attivato anche per il tramite dell'ufficio F.I.G.C. territoriale o nazionale: come è stato correttamente rilevato, infatti, tale verifica non poteva dirsi *“inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore”* (CFA nn. 68 e 69/2019-2020; n. 4/2023-2024).

Pertanto, quand'anche si volesse ricercare un diverso titolo di responsabilità nella disposizione di cui all'art. 6, comma 2, CGS in ragione dell'eliminazione, rispetto all'omologa disposizione del CGS previgente, dell'avverbio *“oggettivamente”*, nel caso di specie la Società verserebbe, comunque, in colpa, non avendo verificato, ai fini del tesseramento, che le dichiarazioni rese dal tesserando fossero conformi a quelle dichiarate ai sensi dell'art. 40, comma 6, NOIF. Né sarebbe, comunque, invocabile, nel caso di specie, l'applicazione del principio *ad impossibilia nemo tenetur*, considerato che la verifica in questione è risultata effettivamente possibile ed è stata eseguita direttamente dall'Ufficio Tesseramento della Federazione, determinando la revoca del tesseramento stesso.

Alla luce di quanto esposto, si deve perciò affermare la responsabilità della ASD Gialetto 1909 – ex art. 6, comma 2, C.G.S. – per gli atti posti in essere dal sig. Ulukbekov Eldar, consistenti nella violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

Ciò detto in punto di responsabilità, con riferimento alla quantificazione della sanzione devono svolgersi alcune ulteriori considerazioni.

Innanzitutto, sulla base degli atti, emerge chiaramente che nella fattispecie in esame debba ritenersi escluso qualsiasi coinvolgimento attivo della Società nel determinismo causale, considerato che lo stesso autore diretto della violazione – come risulta dalle dichiarazioni rese nella richiesta di accordo avanzata ai sensi dell'art. 126 CGS – pare aver agito nella totale inconsapevolezza dell'essere stato tesserato, versando, addirittura, in una condizione di *“errore sul fatto”* capace di escludere la volontarietà della violazione.

A quando detto si aggiunge, poi, la circostanza che la dichiarazione del calciatore minorenni era controfirmata dai genitori e che ciò poteva ingenerare l'affidamento sulla veridicità della stessa, unitamente al fatto che, dalle indagini svolte, non è emerso che la Società abbia conseguito un qualche vantaggio da quanto verificatosi: ragioni per le quali il Tribunale ritiene equo applicare la sanzione della ammenda che, in ragione della limitata rilevanza del fatto, stima congrua nella misura di € 100,00.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND

DELIBERA

- di dichiarare la ASD Gialetto 1909 responsabile della condotta contestata e di applicare alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 100,00.

2.2.Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 13.11.2023

Reclamo proposto da: A.S.D. Verde Isola
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 50 del Comitato Regionale Sardegna del 31.10.2023
Gara: “Guspini Calcio – Verde Isola” del 29.10.2023
Competizione: Campionato di Promozione

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
- di rigettare il reclamo.
Si dispone l’incameramento del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 13.11.2023

Reclamo proposto da: U.S.D. Nuorese Calcio 1930
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 55 del Comitato Regionale Sardegna del 07.11.2023
Gara: “Alghero – Nuorese Calcio 1930” del 04.11.2023
Competizione: Campionato di Promozione

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DICHIARA l’inammissibilità del reclamo e dispone l’addebito del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 13 novembre 2023